



CITTA' DELL'AMATRICE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI RIETI

PROPOSTA DI PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del 22 agosto del 2020

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

PROGETTISTI :

Arch. **Moreno Orazi** *Moreno Orazi*
Arch. **Vincenzo Girolami** *Vincenzo Girolami*
Ing. **Alessandro D'Andrea** *Alessandro D'Andrea*
Arch. **Agata Guerra** *Agata Guerra*
Ing. **Dante Gianni** *Dante Gianni*

COMUNE DI AMATRICE:

IL SINDACO
Dott. Giorgio Cortellesi



MAGGIO 2022

Sommario

CAPO 1 - Ambito di intervento e strategia del programma straordinario di ricostruzione	1
Art.1 – AMBITO E SUB AMBITI DI INTERVENTO.....	1
Art.2 – COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA.....	1
Art.3 – OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PSR	2
Capo 2 - Disposizioni Regolamentari per la ricostruzione.....	5
Art.4 – ATTUAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI CONFORMI E NON CONFORMI	5
Art.5 – PARAMETRI DI “CONFORMITA”	6
Art.6 - RICOGNIZIONE DEI VALORI DEL TERRITORIO.....	6
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA QUALITÀ DELLA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI AMATRICE.....	11
Art.7– I FRONTI STRADA E LA QUALITA’ ARCHITETTONICA	11
Art.8 – APERTURE IN FACCIATA.....	12
Art.9 – ELEMENTI IN AGGETTO.....	13
Art. 10 – FINITURE ESTERNE IN FACCIATA.....	13
Art.11 – RIPROPOSIZIONE DI IMBOTTI, CORNICI ED ALTRE COMPONENTI DECORATIVE IN PIETRA O STUCCO ANDATE PERDUTE	14
Art.12 – SCALE ANDRONI, CORTI, CHIOSTRI, CORTILI E GIARDINI.....	14
Art.13 – SERRAMENTI ESTERNI, GRATE, CANCELLI, CANCELLATE, RINGHIERE E INFERRIATE.....	15
Art.14 – OPERE DI LATTONERIA	15
Art.15 – ELEMENTI IMPIANTISTICI ESTERNI, IN FACCIATA O IN COPERTURA	15
Art.16 – COMIGNOLI, CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI.....	16
Art.17 – COPERTURE E MANTI DI COPERTURA.....	16
Art.18 – MURI DI RECINZIONE.....	17
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA QUALITÀ DELLA RICOSTRUZIONE NEI CENTRI URBANI STORICI DELLE FRAZIONI	18
Art. 19 – I FRONTI STRADA E LA QUALITA’ ARCHITETTONICA	18
Art.20 – RAPPORTO TRA LE ALTEZZE ALLA LINEA DI GRONDA DI EDIFICI.....	19
Art.21 – APERTURE IN FACCIATA.....	19
Art.22 – ELEMENTI IN AGGETTO.....	20
Art.23 – FINITURE ESTERNE IN FACCIATA	21
Art.24 – RIPROPOSIZIONE DI IMBOTTI, CORNICI ED ALTRE COMPONENTI DECORATIVE IN PIETRA O STUCCO ANDATE PERDUTE.....	22
Art.25 – SCALE INTERNE ED ESTERNE.....	22
Art.26 – SERRAMENTI ESTERNI, GRATE, CANCELLI, CANCELLATE, RINGHIERE E INFERRIATE.....	22
Art.27 – OPERE DI LATTONERIA	23

[Handwritten signature]

Cofe

[Handwritten signature]

Affidato Gian-Franco

Art.28 – ELEMENTI IMPIANTISTICI ESTERNI, IN FACCIATA O IN COPERTURA	23
Art.29 – COMIGNOLI, CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI.....	24
Art.30 – COPERTURE E MANTI DI COPERTURA.....	24
Art.31 – MURI DI RECINZIONE	24
Art.32 – GRATE, INFERRIATE, RINGHIERE E CANCELLI NEI NUCLEI URBANI	25
Art.33 – SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITÀ	25
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PLR LA QUALITÀ DELLA RICOSTRUZIONE IN AMBITI ESTERNI AI CENTRI ABITATI STORICI.....	26
Art.34 – VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E TUTELA DELL'EDILIZIA RURALE TRADIZIONALE NEL CENTRO ABITATO STORICO DI AMATRICE E DELLE FRAZIONI	26
Art.35 – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ARCHITETTONICHE	26
Capo 3 - Indicazioni per l'attività progettuale e di cantiere	27
L'ATTIVITÀ TECNICA DEI PROFESSIONISTI	27
Art.36 – CENTRO ABITATO STORICO DI AMATRICE - IL RIPRISTINO DELLA FORMA URBIS	27
Art.37 – CENTRO ABITATO STORICO DI AMATRICE – Laboratorio di assistenza e coordinamento della ricostruzione di Amatrice	27
Art.38 – NUCLEI FRAZIONARI - IL RIPRISTINO DELLA FORMA URBIS.....	28
Art.39 – AZIONI DEL TECNICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE.....	29
Art.40 – INTERVENTO CONFORME E ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ	30
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	31
Art.41 – PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	31
Art.42 – CONDUZIONE DEL CANTIERE	31
Art.43 – CARTELLI DI CANTIERE	32
Art.44 – CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI	32
Art.45 – TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI	32
Art.46– RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI.....	33
Art.47 – RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI	33
DISPOSIZIONI SULLA CANTIERIZZAZIONE	34
Art.48 - COORDINATEMENTO DEI CANTIERI.....	34
Art.49 - LE UNITA MINIME DI CANTIERE.....	34
Art.50 - PIANO DI GENERALE DI CANTIERIZZAZIONE.....	35
Art.51- COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE	35
Art.52 - COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	35
Art.53 – RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA CANTIERI	36

CAPO 1 - Ambito di intervento e strategia del programma straordinario di ricostruzione

Art.1 – AMBITO E SUB AMBITI DI INTERVENTO

- 1) Il Programma Straordinario di Ricostruzione ha ad oggetto l'intero territorio comunale;
- 2) I centri abitati, costituiti da Amatrice Capoluogo e dalle frazioni, nel Programma Straordinario di Ricostruzione sono ricompresi all'interno di ambiti omogenei, definiti in relazione a specifiche particolarità e al rapporto con il restante territorio comunale. Sono così individuati cinque ambiti territoriali:

a) AMBITO 0 – AMATRICE CAPOLUOGO

- Ambito 0 a): Centro Abitato Storico;
- Ambito 0 b) Zona di Espansione Urbana e 3 centri abitati: San Cipriano, Ponte a Tre Occhi, Collemagrone;

b) AMBITO 1 – VIA SALARIA, comprende 18 frazioni (*Aleggia, Bagnolo, Casalene, Casali di Sopra, Casali di Sotto, Collegentile, Collemoresco, Domo, Forcelle, Pasciano, Patarico, Poggio Vitellino, San Giorgio, Santa Giusta, Scai, Torrita, Torritella, Varoni*);

c) AMBITO 2 – TERRE SUMMATINE, comprende 16 frazioni (*Casale, Casale Bucci, San Capone, Collalto, Cornillo Vecchio, Cossito, Crognale, Faizzone, San Lorenzo a Flaviano, Petrana, Rio, Rocchetta, Sant'Angelo, Sommati, San Tommaso, Saletta*);

d) AMBITO 3 – MONTI DELLA LAGA, comprende 16 frazioni (*Prato, Cascello, Collepaggiu, Voceto, Collocreta, Moletano, Cossara, Francucciano, San Martino, Ferrazza, Castel Trione, Capricchia, Retrosi, Fiumata, Preta, Cornillo Nuovo*);

e) AMBITO 4 – PICENTE / LAGO SCANDARELLO, comprende 13 frazioni (*San Lorenzo a Pinaco, Pinaco Arafranca, Musicchio, Colli, San Benedetto, Le Conche, Lo Scandarello, Configno, Cornelle di Sopra, Cornelle di Sotto, Colletroio, Roccapassa, Nommisci*);

Art.2 – COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Amatrice si compone:

- a) di relazioni ed elaborati grafici generali per ciascuno degli ambiti, atti:
 - alla ricognizione delle peculiarità paesaggistiche e ambientali da tutelare e valorizzare nell'ambito territoriale di riferimento;
 - alla ricognizione del patrimonio storico-culturale e delle sue connessioni a livello di ambito;
 - alla ricognizione delle opere temporanee e provvisorie per l'assistenza post sisma, come le aree SAE, le delocalizzazioni produttive, le aree camper, i villaggi ed i centri di

- aggregazione situati entro il perimetro dell'ambito per una loro eventuale definizione permanente, riconversione o dismissione;
- b) di relazioni generali ed elaborati grafici, per il centro storico di Amatrice capoluogo e specifici per ciascuno dei centri abitati delle frazioni, atti:
- alla verifica di adeguatezza della strumentazione urbanistica;
 - alla definizione di procedure riguardanti la disciplina degli interventi di ricostruzione;
 - alla classificazione qualitativa dei fronti prospicienti gli spazi pubblici;
 - all'individuazione delle aree da assoggettare ad una nuova pianificazione urbanistica attuativa;
 - all'individuazione delle aree in cui sono eseguibili gli interventi di rigenerazioni urbana, così come previsto dalla L.R. del 18 luglio 2017, n°7;
 - alla programmazione temporale degli interventi pubblici e privati;
- c) delle presenti Disposizioni Regolamentari contenenti la disciplina degli interventi ordinari e di ricostruzione post sisma, definita sulla scorta delle caratteristiche storiche, culturali, ambientali e in relazione alla vulnerabilità e allo stato di danno dell'edificato insistente sul territorio.

Art.3 – OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PSR

- 1) Gli obiettivi perseguiti dal Programma Straordinario di Ricostruzione sono:
- a) facilitare il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, attraverso la programmazione degli interventi pubblici e privati;
 - b) l'individuazione e la risoluzione delle criticità ostative al processo di ricostruzione;
 - c) la risoluzione delle interferenze generate dal costruito con la sicurezza pubblica;
 - d) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio di valore sopravvissuto al terremoto, considerato come unica testimonianza storica rimasta;
 - e) per il patrimonio edilizio andato distrutto, la stesura di regole finalizzate al recupero dell'essenza dei centri abitati attraverso l'analisi degli elementi significativi e dei rapporti fisico -morfologici fra le componenti identitarie e architettoniche;
 - f) la salvaguardia degli aspetti sociali dei centri abitati attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici aperti ed il potenziamento della dotazione di servizi.

nonché:

- a) la definizione degli interventi di natura infrastrutturale finalizzati alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio;
- b) l'individuazione delle possibili linee di intervento strutturale e infrastrutturale per lo sviluppo economico del territorio;
- c) l'individuazione di percorsi "di rete", e le relative infrastrutture necessarie a favorire la

nascita di relazioni e sinergie tra le attività turistiche, culturali, commerciali e produttive presenti sul territorio;

1) Il Programma Straordinario di Ricostruzione al fine di conseguire gli obiettivi citati, individua le seguenti strategie e azioni:

a) STRATEGIA 1 – individuazione delle criticità per la ricostruzione degli edifici privati e pubblici.

AZIONI - individuazione delle specifiche soluzioni e accelerazione del processo di ricostruzione:

- Individuazione delle aree nelle quali, per motivi urbanistici, di pianificazione o di sicurezza, la ricostruzione CONFORME non è applicabile, se non a seguito di redazione di nuovi strumenti attuativi, puntuali o generali;
- individuazione delle aree nelle quali la ricostruzione CONFORME risulta non direttamente realizzabile, e per le quali è necessaria la preventiva risoluzione delle criticità individuate;
- Individuazione dei fabbricati insistenti su aree in cui è evidente o è presunto un rischio idrogeologico, anche se non riportato nella cartografia del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto idrogeologico del Fiume Tronto, per i quali sono necessari approfondimenti ai fini della realizzazione degli interventi di riparazione/ricostruzione. Per tali aree sono individuate le eventuali opere di messa in sicurezza o mitigazione del rischio, e, qualora non possibili si provvede all'individuazione delle nuove aree di delocalizzazione degli stessi edifici;
- individuazione dei fabbricati interferenti con la sicurezza pubblica, per i quali si valuta la modifica dell'area di sedime al fine di ampliare le sedi viarie per il passaggio dei mezzi di soccorso o per pubblica utilità;
- individuazione delle interferenze per ogni centro abitato e definizione di un piano di cantierizzazione in grado di ottimizzare i tempi del processo di ricostruzione;
- individuazione degli immobili temporaneamente delocalizzati e definizione delle disposizioni o azioni atte a garantirne la trasformazione definitiva.

b) STRATEGIA 2 – Caratterizzazione qualitativo-architettonica del patrimonio edilizio.

AZIONI – Analisi del patrimonio edilizio e definizione delle disposizioni regolamentari per la ricostruzione:

- individuazione del patrimonio edilizio sopravvissuto agli eventi sismici e definizione delle disposizioni regolamentari necessarie al recupero e alla valorizzazione degli elementi identitari e all'eliminazione degli elementi architettonici considerati estranei rispetto ai caratteri della tradizione costruttiva locale;

➤ individuazione del patrimonio edilizio andato distrutto e definizione delle disposizioni regolamentari necessarie a garantire la qualità architettonica ed il recupero dei caratteri identitari.

c) STRATEGIA 3 – Classificazione delle opere pubbliche da recuperare, da ricostruire o di nuova realizzazione.

AZIONI – Individuazione delle opere pubbliche e definizione specifica delle risorse economiche necessarie:

- per il ripristino, rifacimento o nuova realizzazione delle reti dei sottoservizi;
- per il ripristino, rifacimento o nuova realizzazione di percorsi viari e della relativa pavimentazione;
- per la riparazione o ricostruzione degli edifici pubblici;
- per la riparazione o ricostruzione degli edifici delle aree cimiteriali;
- per la riqualificazione o nuova realizzazione di spazi da destinare a pubblico servizio.

d) STRATEGIA 4 – Catalogazione e censimento dei punti di interesse paesaggistico e turistico, monumenti naturali e attività economiche esistenti da valorizzare.

AZIONI – Individuazione degli strumenti urbanistici e amministrativi idonei, nonché le risorse economiche necessarie, per:

- la realizzazione di nuovi percorsi green ways o adeguamento dei percorsi esistenti, per la completa fruizione turistica dei beni paesaggistici del territorio, come ad esempio i percorsi di trekking per un turismo sportivo e naturalistico di montagna;
- la realizzazione delle opere necessarie per la completa fruizione delle aree paesaggistiche rilevanti, mediante opere di tutela ambientale e adeguamento dei servizi;
- la realizzazione di nuove o l'adeguamento delle esistenti aree camper e per il turismo all'aria aperta, potenziamento della rete delle attività agrituristiche, atte a favorire la ricettività diffusa;
- la realizzazione di infrastrutture di servizio per percorsi tematici socio-culturali, legati alle attività agri-silvo-pastorali o gastronomiche;
- la realizzazione di opere infrastrutturali e di interventi funzionali all'attuazione delle azioni trattate nei punti precedenti.

Capo 2 - Disposizioni Regolamentari per la ricostruzione

Art.4 – ATTUAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI CONFORMI E NON CONFORMI

Un intervento si definisce CONFORME alla legittima preesistenza se è realizzato ai sensi dell'art. 12, co. 5, DL 189/2016, come modificato dall'art. 10, co. 6, L. 120/2020, di conversione del DL 76/2020, e dell'ordinanza 107/2020.

"... Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni"

Con riferimento all'art. 5 dell'ordinanza 107/2020 gli interventi conformi sono:

- 1) direttamente attuabili in tutto il territorio comunale, anche se in contrasto con i piani urbanistici e regolamenti comunali eccetto nelle aree individuate dagli elaborati grafici del PSR come:
 - a) "aree di salvaguardia" dove l'attuazione dei singoli interventi è assoggettata a prelieve attività derivanti da esigenze di adeguamento della morfologia urbana, fragilità idrogeologica o altre criticità che interferiscono con l'azione di ricostruzione diretta;
- 2) assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività "art. 22 D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii." e non necessitano, seppur insistenti su aree tutelate per legge dalla Parte Terza del D.Lgs. n°42 del 22 gennaio 2004, di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Un intervento si definisce NON CONFORME alla legittima preesistenza se le variazioni prodotte nello stato di progetto sono eccedenti i limiti di cui all'art. 3-bis, co. 1, DL 123/2019 oppure se riguarda una delocalizzazione. Questi interventi sono:

- 1) se coerenti con la pianificazione urbanistica vigente o con le previsioni della L.R. n°7 del 18 Luglio 2017 "Legge di Rigenerazione Urbana e per il recupero edilizio", direttamente attuabili in tutte le aree di cui all'art 7, comma 2, lettere b) e c), eccetto nelle aree individuate dagli elaborati grafici del PSR come:
 - a) AREE DI SALVAGUARDIA PER GLI INTERVENTI, dove l'attuazione diretta dei singoli interventi è assoggettata a prelieve attività derivanti da esigenze di adeguamento della morfologia urbana, fragilità idrogeologica o altre criticità che interferiscono con l'azione di ricostruzione diretta;
 - b) aree soggette alla redazione dei PIANI URBANISTICI ATTUATIVI;
- 2) assoggettati a Permesso di Costruire "art. 10 comma 1 del D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001 e

ss.mm.ii.”;

Qualora gli interventi NON CONFORMI proposti, risultino in contrasto con la pianificazione urbanistica vigente, l'intervento può esser attuato facendo ricorso:

- a) al Piano di Recupero di iniziativa privata, approvato dal Consiglio Comunale e avente efficacia di Variante Urbanistica puntuale, il quale deve dimostrare l'aumento della qualità architettonica del contesto urbano in cui insiste;
- b) al Permesso di Costruire Convenzionato “art. 28 bis del D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001 e *ss.mm.ii.”*, anche per delocalizzazioni di singoli edifici o aggregati edilizi;

Gli interventi NON CONFORMI, se insistenti su aree tutelate per legge dalla Parte Terza del D.Lgs. n°42 del 22 gennaio 2004, necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in presenza di fronti strada rientranti in una delle categorie di cui all'art.32), comma 1, lettere a) e b) e art. 33, devono rispettare le disposizioni ivi contenute;

Per gli interventi di natura privata, non riconducibili alla ricostruzione post-sisma, si fa riferimento ai titoli abilitativi prescritti dal D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001, valgono le previsioni dei Piani Urbanistici vigenti e le Disposizioni Regolamentari di seguito.

Art.5 – PARAMETRI DI “CONFORMITA”

I parametri di conformità di cui all'art. 3-bis, DL 123/2019 sono:

- inquadro planivolumetrico: definito preliminarmente dall'ordinanza 107/2020, art. 5;
- collocazione: da riferire a modeste traslazioni del sedime dell'edificio per ragioni tecnico-funzionali;
- configurazione degli esterni: si rinvia alle disposizioni regolamentari di cui ai successivi articoli.

Art.6 RICOGNIZIONE DEI VALORI DEL TERRITORIO

IL TERRITORIO

- a) AMBITO 0 – AMATRICE CAPOLUOGO L'Ambito 0 include il Centro Abitato Storico di Amatrice e di Villa San Cipriano, il nucleo rurale inglobato all'interno dei nuovi insediamenti periferici edificati nel secondo dopoguerra e che, quindi, costituisce un unico ambito urbano e le frazioni di Collemagrone e di Ponte Tre Occhi. Sostanzialmente l'ambito ricomprende aree di nuova edificazione. Un particolare rilievo sia per la loro collocazione che per la rilevanza funzionale rispetto al sistema insediativo urbano assumono sia il complesso ospedaliero sia il complesso Don Minozzi. Scopo del PSR, per quanto riguarda la parte pubblica, è principalmente quello di individuare le aree utilizzate nell'emergenza post-sisma per lo svolgimento di funzioni urbane sostitutive diverse da quelle previste dal vigente strumento

urbanistico quali aree camper, aree per la realizzazione degli edifici scolastici, aree per la delocalizzazione delle strutture commerciali e ristorative. Per quanto attiene la ricostruzione privata le parti esterne all'ambito del PSR e alle aree PUA del centro urbano storico di Amatrice – 1° stralcio- sono assimilabili, dal punto di vista regolamentare, ai nuclei urbani rurali storici.

- b) **AMBITO 1 – VIA SALARIA**, è caratterizzato dalla presenza dei primi insediamenti rurali sorti ed innervatisi sulla maglia viaria strutturata dalla storica direttrice della Via Salaria. Le frazioni ivi sorte, anche minori, in gran parte, sono organizzate intorno ad un agglomerato rurale più antico (CA- Centro Abitato Storico), al quale, nel tempo si è aggiunto, dapprima un edificato sostanzialmente consolidato, che nonostante le trasformazioni e le innovazioni introdotte, ancora presenta sufficienti caratteri di omogeneità e poi, una recente espansione edilizia (EU- Espansione urbana). Questo quadro urbano, nella sua genesi espansiva, non ha trovato, in qualche caso, opportuna regolamentazione nelle previsioni urbanistiche comunali. Con la ricostruzione e la proposta del PSR, attraverso una cantierizzazione attenta alla vulnerabilità dell'assetto urbano, ci si pone nella prospettiva di recupero complessivo della morfologia urbana di questi siti, nel loro rapporto con l'ambiente naturale circostante, peraltro sempre tutelato dal punto di vista paesistico e idrogeologico. Un tessuto edilizio comprendente, oltre alle case, agli squarci prospettici, le chiese, le fontane, gli abbeveratoi, i lavatoi, i cippi, i tratti di pavimentazione in selciato e gli altri elementi formali legati alla tradizione costruttiva abitativo-rurale, che costituisce una testimonianza materiale avente valore di civiltà, e in quanto tale, da non mandare perduta;
- c) **AMBITO 2 – TERRE SUMMATINE**, si sviluppa a nord del nucleo di Amatrice. L'intero ambito ricade all'interno del perimetro ZPS IT7110128 - Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga, e su tutti i centri si è soggetti alle prescrizioni di cui all'art. 38 delle NTA del PTPR Lazio (protezione dei parchi e delle riserve naturali), ovverosia al punto f) del comma 1 dell'art.142 Dlgs 42/2004 e, in alcuni casi, in prossimità dei corsi d'acqua anche a quelle dell'art.36 delle NTA del PTPR Lazio (protezione dei parchi e delle riserve naturali), ovverosia al punto c) del comma 1 dell'art.142 Dlgs 42/2004. Si riscontra inoltre la presenza di beni di interesse culturale, tuttavia è da rilevare come la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti ha censito detti immobili come "non verificato", e che sono tutti di proprietà dell'ente religioso cattolico.
- d) **AMBITO 3 – MONTI DELLA LAGA**,
- e) Il territorio che ricade nell' Ambito 3 è situato ai piedi dei monti più alti della catena dei Monti della Laga ricadenti nel territorio laziale. E' caratterizzato da una localizzazione degli abitati a ridosso di una sorgente indispensabile per la vita degli abitanti , ai piedi della catena Monti della Laga, da cui si dipartono i sentieri naturalistici verso le vette, dall'edificio della ex scuola di Preta risalente agli anni '20 e vincolato, e dall'esistenza di

numerose chiese di elevato valore artistico e sociale, quale il Santuario della Icona Passatora e la Chiesa di San Martino, Cornillo Nuovo, Preta, Castel Trione, Capricchia, Retrosi, Moletano, Voceto, Collepaggiuca, Cascello e Prato. Per quanto attiene ai valori aereali, l'Ambito 3 ricade:

- nel territorio del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;
- nel Piano Territoriale Paesistico Regione Lazio n° 5;
- nel vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923;
- nel Piano Assetto Idrogeologico del fiume Tronto;

f) AMBITO 4 – PICENTE / LAGO SCANDARELLO, ricomprende nuclei abitati, come le frazioni di Conche e Case Scandarello, caratterizzati da elevati valori naturalistici e paesaggistici, dovuti alla presenza del Lago di Scandarello. Le frazioni di San Lorenzo a Pinaco e Pinaco Arafranca ricadono nella zonizzazione del Piano del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Per la restante porzione del territorio non insistono particolari vincoli connessi alla tutela paesaggistica e naturalistica. L'edificato che caratterizza l'ambito 4, attraverso i suoi nuclei urbani, risale alla seconda metà del 1700, ed ha origine presumibilmente dalla ricostruzione avvenuta a seguito dei terremoti avvenuti nello stesso o nel secolo precedente. Alcune di queste frazioni hanno origini comunque ben più lontane, infatti in alcuni casi si trovano tracce documentali che parlano di insediamenti già nel 900. La strumentazione urbanistica vigente, ovvero il Piano Regolatore Comunale, individua i nuclei antichi, i quali sono costituiti da un numero limitato di aggregati edilizi ed edifici singoli, e sono individuati a partire dall'insediamento rappresentato nella mappa catastale d'impianto dei primi anni del 1900.

I CENTRI E I NUCLEI STORICI

- 1) La struttura abitativa storica del Comune di Amatrice è costituita dai centri abitati di Amatrice Capoluogo e delle frazioni, le quali insieme ai beni sparsi costituiscono la rete delle infrastrutture rurali, abitative e produttive del territorio;
- 2) Per i centri abitati di cui al comma 1 sono individuabili:
 - a) un Centro Abitato Storico, conformatosi nel corso degli anni e che conserva l'impianto del tessuto urbano originale, sul quale si sono attestate e sovrapposte integrazioni, modifiche e cambi di destinazione d'uso. Il nucleo urbano conserva l'impianto originale desumibile dalla cartografia del Catasto d'Impianto, completata nella sua redazione sul finire degli anni '30. È contraddistinto da una specifica *Forma Urbis* e in esso sono riscontrabili forti caratteri di omogeneità tipologica costituiti dagli elementi identitari della tradizione costruttiva locale. Per *Forma Urbis* si considera l'insieme delle componenti morfologiche e di figura identificative dell'architettura e dell'urbanistica del territorio, costituite dalle infrastrutture (vie, piazze e slarghi) e dall'edificato. Nel Centro Abitato Storico sono presenti isolati urbani, caseggiati in linea e edifici singoli, caratterizzati nelle singole unità immobiliari da destinazioni

prevalentemente residenziali;

- b) un'area di Espansione Urbana, ovvero l'insieme degli edifici siti a ridosso ed in continuità insediativa espansiva con il Centro Abitato Storico, per i quali si riscontra l'assenza di caratteri di omogeneità edilizio-tipologica e la ridotta presenza di elementi identitari della tradizione costruttiva locale. Nell'area di Espansione Urbana sono presenti caseggiati in linea o a schiera, edifici singoli, strutture pubbliche, insediamenti produttivi e turistici;
 - c) l'edificato isolato, ovvero l'insieme di tutti gli isolati urbani, caseggiati in linea e edifici singoli non ricompresi all'interno dei perimetri di cui ai punti a) e b) del presente comma, individuati nel Programma Straordinario di Ricostruzione;
- 3) I Nuclei Urbani Frazionari sono costituiti dai centri abitati storici e dalle zone di Espansione Urbana di Amatrice Capoluogo e delle frazioni .

CHIARIMENTO RIGUARDO ALLA AUTOCERTIFICAZIONE RIGUARDANTE LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO
ALLA SITUAZIONE ANTE SISMA AI FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO

- 1) la redazione dello stato ante sisma dell'edificio singolo o riunito in aggregato è l'operazione prima da compiersi, propedeutica alla progettazione. Si tratta dell'operazione tecnica fondamentale ai fini dell'accertamento della conformità allo stato ante sisma e della individuazione della realizzabilità, della procedura autorizzativa e della determinazione del titolo edilizio.
- 2) lo strumento orientativo fondamentale per la definizione dello stato di fatto è l'"EL.4.2 Scheda di valutazione del progetto (confronto tra lo stato ante sisma dell'edificio/aggregato edilizio e lo stato futuro)" e il Documento di Sintesi delle Scelte Progettuali, il cui scopo è definire gli indirizzi progettuali in stretto rapporto con lo stato ante sisma, da allegare alla documentazione progettuale. Le strutture comunali predisposte al supporto alla progettazione, coadiuveranno i tecnici nella definizione di quei caratteri architettonici, tipologici e costruttivi, appartenenti allo stato ante-sisma, da riproporre e/o reinterpretare.
- 3) Allo scopo di favorire la definizione dello stato di fatto la scheda valutativa dovrà essere accompagnata da un REPERTORIO DOCUMENTARIO contenente le planimetrie catastali, le autorizzazioni edilizie pregresse, il rilievo del sedime del fabbricato, le foto dello stato ante sisma.

Nei centri abitati storici delle frazioni la dichiarazione asseverata relativa allo stato di conformità propedeutica alla progettazione negli edifici non demoliti di cui si conservano parti rilevanti della costruzione, è il rilievo sia dei prospetti esterni che degli interni e la loro restituzione, ancorché sia possibile in quanto non comporta pericolo per i rilevatori, l'operazione tecnica fondamentale. Per le porzioni del tessuto edilizio demolite la ricostruzione dello stato ante-sisma va effettuata con l'ausilio di documentazione composta da foto, autorizzazioni pregresse, planimetrie catastali, allineamenti riscontrabili in loco, il rilievo del sedime del fabbricato anche attraverso la eventuale scopritura dei muri perimetrali di fondazione

condotta secondo le modalità di cui all'Art. 38.

- 1) Nel centro urbano storico di Amatrice, laddove, nelle quasi totalità del costruito, non esiste più il volume edilizio in quanto oggetto di demolizione, lo stato ante sisma viene ricostruito, quanto al sedime, attraverso il rilievo del sedime dell'edificio redatto secondo le modalità indicate nell' Art. 36; quanto alla sagoma e alla volumetria ricavandole dal modello 3D di cui all'"EL.4.2 Scheda valutativa del progetto confronto tra lo stato ante sisma dell'edificio/aggregato edilizio" e lo Stato di Progetto; quanto alle partiture delle facciate, alla tipologia, alle dimensioni, al disegno e ai materiali di finitura attingendo le informazioni da Google View di cui all' "*EL.4.3 – Abaco delle viste dei fronti urbani principali e secondari del Centro Abitato Storico di Amatrice*". Quanto al sedime del fabbricato, attenendosi alle modalità descritte nel succitato, integrate con la documentazione disponibile.
- 2) Negli interventi conformi al preesistente, realizzabili tramite intervento diretto a mezzo S.C.I.A., le variazioni introdotte in altezza o nelle partiture delle facciate per adeguamenti strutturali dettate dalle norme vigenti in materia antisismica e dai requisiti edilizi e dagli standard costruttivi attuali eccezion fatta per i fronti strada aventi una qualità architettonica alta o media-alta così come sono stati definiti nell'Art. 4, questi sono essenzialmente dovute al diverso spessore dei solai orizzontali e di copertura e al pacchetto di sottofondo dei pavimenti e del manto. Si considera, per quanto riguarda il pacchetto dei solai un maggiore spessore mediamente di cm 15 rispetto alla dimensione ante sisma convenzionalmente fissata in cm 25. Per quanto riguarda gli adeguamenti igienico sanitari questi riguardano le superficie aree illuminanti e le altezze minime interne che non dovranno superare m 2,55 per gli interpiani e 2,30 nelle coperture a falda inclinata, fatta salva maggiori altezze nel preesistente fabbricato oggetto di intervento.

Sulla base di quanto sopra esposto sono state articolate le disposizioni regolamentari.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA QUALITÀ DELLA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI AMATRICE

Considerato che:

l'edilizia di base residenziale del centro storico di Amatrice appariva, prima del sisma, per larga parte fortemente trasformata da interventi recenti che ne avevano, in molti casi, alterato la leggibilità tipologica e storico-architettonica;

queste trasformazioni recenti avevano inciso soprattutto sull'impaginato dei fronti (nuove bucatore o modifiche dimensionali di quelle esistenti, tamponature, nuovi aggetti, sostituzioni di cornici e/o infissi, etc.);

sono ammesse

in alcuni casi specifici, come ad esempio per quegli edifici che non abbiano mantenuto inalterate (prima del sisma) le loro caratteristiche storico-architettoniche e costruttive originarie e previa individuazione di quei caratteri fondativi e storicamente definiti imprescindibili (allineamenti, alternarsi dei pieni e dei vuoti; elementi di particolare pregio, ritmo della facciata etc.) delle **variazioni nell'impaginato** dei fronti per ripristinare uno stato antecedente a quello pre-sisma, epurato dalle trasformazioni contemporanee giudicate come incongrue e/o delle **reinterpretazioni** in chiave contemporanea dei suddetti caratteri identitari, che producano delle variazioni coerenti e dialoganti con il tessuto urbano circostante.

L'individuazione dei caratteri architettonici e tipologici imprescindibili e la loro coerente riproposizione e/o reinterpretazione sarà supportata dalle strutture comunali quali il "Laboratorio" e l'ufficio edilizia.

Per il Centro Abitato Storico di Amatrice, l'Amministrazione Comunale, attraverso il "Laboratorio di assistenza e coordinamento della ricostruzione di Amatrice", fornirà ai singoli tecnici incaricati l'assistenza necessaria alla definizione progettuale di tutti gli elementi concorrenti alla caratterizzazione delle facciate:

- aperture in facciata;
- elementi in aggetto;
- componenti decorative
- infissi congrui alla tipologia di facciata;

Il "Laboratorio", al fine di garantire la qualità generale della ricostruzione e in quanto struttura di coordinamento generale degli interventi, può avvalersi di pareri esterni all'amministrazione comunale (Regione, Soprintendenza, Università, ecc.) qualora lo ritenga opportuno e anche in assenza di specifiche previsioni di legge. Le decisioni del "Laboratorio", prese a valle della consultazione con i progettisti e gli Enti di cui sopra, sono prescrittive per i progettisti.

Art. 7- I FRONTI STRADA E LA QUALITÀ ARCHITETTONICA

- 1) Nell'elaborato grafico "EL.4.3 - Abaco delle viste dei fronti urbani principali e secondari del Centro

Abitato Storico di Amatrice”, estratto da Google-Street View, riguardante il PSR – Centro Abitato Storico – Stralcio 1 sono riprodotte le facciate degli edifici, dalle quali si ricava il dettaglio del disegno architettonico, degli elementi plastico-decorativi e delle finiture esterne, attraverso i quali è possibile enucleare gli elementi di pregio esistenti ed i caratteri tipologici ed architettonici, nonché le trasformazioni recenti ritenute incongrue: elementi che devono essere posti alla base di ogni ragionamento in merito allo stato ante-sisma dell’edificio;

- 2) In generale l’obiettivo per la ricostruzione del paesaggio urbano è quello di restituire i caratteri propri del preesistente Centro Abitato Storico, anche attraverso interventi di sostituzione e rimozione, qualora l’edificio presentasse elementi non riferibili alla tradizione storica costruttiva locale. I caratteri prevalenti sono desumibili dall’osservazione ed analisi degli edifici che hanno conservato nel loro complesso elementi architettonici appartenenti alla tradizione storico costruttiva locale e non hanno subito interventi tali da snaturarli.
- 3) Nell’elaborato grafico *“EL.3.5 – Indirizzi per la ricostruzione del Centro Abitato Storico di Amatrice in relazione ai gradi di qualità delle componenti morfologiche ed insediative urbane”* sono:
 - a) individuati i fronti strada di qualità *“medio-alta”*, nei quali è prevista la *“ricostruzione integrale”*.
Con questa definizione non si intende una pedissequa riproposizione di quanto esistente nello stato ante sisma, bensì una restituzione di impaginato, elementi decorativi, coloriture, materiali, dimensioni e proporzioni rilevati nella lettura critica della preesistenza. Le reinterpretazioni in chiave contemporanea degli edifici sono ammesse solo in via eccezionale e con motivate ragioni da concordare con il *“Laboratorio di assistenza e coordinamento della ricostruzione di Amatrice”*;
 - b) individuati per esclusione, rispetto a quelli evidenziati e definiti con qualità *“medio-alta”*, i fronti strada di qualità *“medio-bassa”*, potranno essere rivisti nel disegno e nelle proporzioni, nel rispetto comunque dei caratteri fondamentali del paesaggio urbano del centro abitato, al fine di armonizzare le quinte prospettiche;

Art.8 – APERTURE IN FACCIATA

Con il termine aperture in facciata si considerano tutti i vuoti ricavati all’interno del prospetto di un edificio atti ad ospitare porte, portoni, finestre, portefinestre e nicchie per opere d’autore;

- 1) Le aperture poste su fronti per i quali si prevede *“ricostruzione integrale”*, a meno delle deroghe previste all’art.7 p.to 3 lett. a), devono:
 - a) conservare la forma e la posizione originaria;
 - b) mantenere le dimensioni originarie ricorrendo al disposto dell’art. 10, commi 2 e 2bis, della Legge dell’11 settembre 2020, n°120;
- 2) sugli altri fronti del centro abitato, le aperture dovranno, per quanto possibile, mantenere dimensioni e proporzioni del preesistente. In linea generale è vietato standardizzare le dimensioni

delle finestre tra le varie unità abitative dell'aggregato, a meno che tale scelta non corrisponda a una situazione pregressa.

Art.9 – ELEMENTI IN AGGETTO

- 1) Per gli elementi in aggetto sono rappresentati da tutti quegli elementi sporgenti dalla facciata dell'edificio e sono costituiti da balconi, sporti di gronda, cornicioni, soglie di porte e finestre, cornici e fasce marcapiano;
- 2) L'altezza dell'aggetto, rispetto al piano campagna, si misura con riferimento al punto più basso;
- 3) Non sono ammessi balconi chiusi;
- 4) I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più di 1/10 della larghezza della strada o del distacco;
- 5) Lo sporto di gronda della copertura dovrà avere un aggetto non superiore a 50/70 cm dalla facciata del fabbricato. Possono essere concesse deroghe in base a particolari condizioni contestuali da dimostrare in sede di progetto;
- 6) Balconi, sporti di gronda, cornicioni, soglie di porte e finestre, cornici e fasce marcapiano dovranno esser ricostruiti quanto al disegno, dimensioni, finiture nella forma più prossima possibile a quella originaria desunta dalle foto contenute nell'elaborato del PSR "EL.4.3 – Abaco delle viste dei fronti urbani principali e secondari del Centro Abitato Storico di Amatrice";
- 7) Gli sporti di gronda, quando realizzati in legno, dovranno avere struttura portante in palombelle dalle dimensioni appropriate desunte dalla tradizione costruttiva. In generale è escluso il ricorso all'aggetto delle travi lignee strutturali della copertura;
- 8) Per i balconi realizzati in epoca moderna, qualora fondatamente ritenuti incongrui con le caratteristiche stilistiche e architettoniche tipiche dell'edificio o del contesto circostante, nell'ottica della ricostituzione dell'immagine urbana dominante, dovranno essere riproposti con conformazione affine a quella tradizionale e comunque dovranno esser coerenti con la qualità architettonica d'insieme della facciata;

Art. 10 – FINITURE ESTERNE IN FACCIATA

- 1) Per la tinteggiatura delle facciate e dei muri esterni si adotteranno cromie e tonalità desumibili dalle analisi dei valori di contesto, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella "TAV.2/c PIANO DEL COLORE-VIA SAN FRANCESCO" elaborata nel 2009 dalle Arch. Giulia Villani e Ada Viola e dall'Ing. Ivo Carloni;
- 2) Nel caso di aggregati si dovrà tendere a distinguere e riconoscere le varie unità abitative attraverso modifiche delle coloriture e, se congruo, degli elementi decorativi

Art.11 – RIPROPOSIZIONE DI IMBOTTI, CORNICI ED ALTRE COMPONENTI DECORATIVE IN PIETRA O STUCCO ANDATE PERDUTE

Fatta salva la ricognizione, a cura del progettista, di eventuali elementi di pregio recuperati e conservati nei depositi e l'individuazione di appropriate modalità di integrazione, per gli elementi andati perduti, si dispone quanto segue:

- 1) Per il Centro Abitato Storico di Amatrice, il disegno, le dimensioni generali e la tipologia degli imbotti, delle cornici e delle altre componenti decorative, andate perdute, potranno essere ricostruite a partire dalla documentazione contenuta nell'elaborato "EL.4.3 – Abaco delle viste dei fronti urbani principali e secondari del Centro Abitato Storico di Amatrice";
- 2) Le componenti decorative in pietra che ornavano i palazzi nel Centro Abitato Storico di Amatrice potranno essere riprodotte in pietra locale o in intonaco, ed essere alla vista, al tatto e nelle cromie affini a quelle preesistenti. È escluso il ricorso a materiali artificiali o pietre avulse dal luogo, se non nell'ambito di edifici speciali (edifici pubblici o anche privati se posti in posizioni caratteristiche), in cui comunque le scelte dovranno essere accuratamente giustificate e concordate con il "Laboratorio";
- 1) Le componenti decorative in pietra maggiormente elaborate (capitelli, basi di colonne e di paraste, paraste scanalate, abachi, cornici trabeate), qualora non recuperabili, potranno essere ricostruite nella forma originale se si dispone di accurata documentazione di riferimento, altrimenti potranno essere studiate forme semplificate. Resta comunque escluso l'utilizzo di materiali artificiali quali cornicioni in polistirolo e similari;

Art.12 – SCALE ANDRONI, CORTI, CHIOSTRI, CORTILI E GIARDINI

- 1) I corpi scala esterni o interni se di interesse architettonico, tipologico o documentario dovranno essere riproposti con gli stessi materiali originari;
- 2) È vietato inserire nuove scale di accesso al fabbricato su strada pubblica;
- 3) I corpi scala esistenti, gli androni, le corti e i chiostri, se originari, o quantomeno di interesse architettonico, devono essere opportunamente documentati nella scheda di valutazione del progetto, e per quanto possibile riproposti nel progetto di ricostruzione o riparazione;
- 4) Nel caso in cui non sia disponibile sufficiente documentazione, o non si rilevi un pregio formale o costruttivo dei preesistenti elementi di cui al punto 3), si potrà procedere ad una riprogettazione delle stesse secondo modalità che nel rispetto dei caratteri tipo-morfologici reinterpretino in chiave contemporanea le valenze spaziali e stilistico formali preesistenti;
- 5) Per gli spazi liberi, non occupati da costruzioni, indipendentemente dalla loro collocazione e destinazione d'uso (corte, cortile, verde privato, rimessaggio attrezzature) dovrà essere conservato il rapporto tra la superficie libera della costruzione (SA = Superficie spazi Aperti) e la superficie coperta (SC = Superficie occupata dalle Costruzioni);

Art.13 – SERRAMENTI ESTERNI. GRATE, CANCELLI, CANCELLATE, RINGHIERE E INFERRIATE

I serramenti esterni di porte, portoni, finestre e portefinestre di unità immobiliari aventi qualsiasi destinazione d'uso, devono esser realizzati nel Centro Abitato Storico di Amatrice, in legno di castagno con finitura naturale o altro materiale a seconda della valenza architettonica della facciata dell'edificio e presentare una partitura analoga a quella preesistente, se riconducibile alla tipologia caratteristica dei luoghi;

- 1) Nel Centro Abitato Storico di Amatrice, porte, gelosie ed elementi di oscuramento di finestre e portefinestre apribili verso l'esterno sono vietati ad altezze inferiori a m 2,50 dal piano stradale;
- 2) Per vani finestra e portafinestra aventi una larghezza maggiore o uguale a 80 cm, gli infissi devono essere a doppia anta;
- 3) Non è consentita l'installazione di avvolgibili quali elementi per l'oscuramento, anche se presenti nello stato di fatto;
- 4) È vietato l'impiego di superfici vetrate riflettenti;
- 5) Non è ammessa l'installazione di infissi all'inglese;

Art.14 – OPERE DI LATTONERIA

Canali di gronda, pluviali e scossaline devono esser realizzati in rame o in lamiera zincata preverniciata con finitura riconducibile alla gamma dei colori bruni o grigi a seconda della cromia di facciata;

- 1) Canali di gronda e pluviali devono avere rispettivamente sezione semicircolare e circolare;
- 2) I materiali e le finiture dovranno esser mantenuti uguali per tutte le opere di lattoneria;
- 3) Il posizionamento e l'andamento dei pluviali deve salvaguardare gli elementi architettonici e compositivi di facciata;
- 4) In presenza di elementi in aggetto dalla facciata, quali cornici o fasce marcapiano, i pluviali dovranno, attraverso una modellazione con sviluppo curvilineo, rispettare l'integrità degli stessi;
- 5) La parte terminale dei pluviali, se giacenti su suolo pubblico, dovrà esser realizzata con elementi in ghisa o ferro per un'altezza minima di cm 150;

Art.15 – ELEMENTI IMPIANTISTICI ESTERNI, IN FACCIATA O IN COPERTURA

Per il Centro Abitato Storico di Amatrice:

- a) è fatto divieto di installazione di unità o elementi impiantistici in facciata, salvo illuminazione pubblica (corpo illuminante) e tubature del gas;
 - b) il corpo delle pompe di calore, installato esternamente, dovrà esser opportunamente integrato con il prospetto architettonico e lo scarico della condensa dovrà esser collettato all'impianto fognante;
- 1) In generale qualsiasi tipologia di macchina termica dovrà esser collocata all'interno di vani opportunamente ventilati, i quali dovranno avere l'accesso posto sul fronte secondario;
 - 2) Le tubazioni del gas installate in facciata dovranno essere realizzate in rame, conformemente a quanto prescrive la normativa vigente;

- 3) È fatto obbligo di prevedere nella fase progettuale, sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici (vie, piazze e slarghi) un corrugato per l'illuminazione pubblica (1 ogni 10 m), in grado di permettere il collegamento dal pozzetto a terra al punto luce posto ad una quota maggiore o uguale a 4,0 m;
- 4) I pannelli fotovoltaici devono essere complanari alle falde e dotati di finitura opaca antiriflesso dovranno essere del colore simil laterizio oppure scelti tra quelli di moderna tecnologia maggiormente mimetici (es. coppi fotovoltaici);
- 5) Qualora ai fini del superamento delle barriere architettoniche si renda necessaria l'installazione di impianti di sollevamento, per il Centro Abitato Storico si dovrà impiegarsi la tipologia senza torrino;
- 6) Le antenne e le parabole devono esser del tipo centralizzato e devono essere collocate sulle coperture degli edifici in posizione defilata in modo da ridurre per quanto possibile il loro impatto visivo dalle vie di transito o dagli spazi pubblici. È fatto espresso divieto di montare parabole ed antenne in corrispondenza dei balconi.

Art.16 – COMIGNOLI, CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI

I comignoli e i torrini esalatori devono esser realizzati con materiali tipici della tradizione costruttiva locale, o in alternativa con materiali metallici e finiture uguali a quelli di canali di gronda, pluviali e scossaline;

- 1) È vietata l'installazione in facciata colonne di scarico e canne fumarie;

Art.17 – COPERTURE E MANTI DI COPERTURA

Negli interventi di riparazione non potranno esser apportate modifiche significative alla pendenza delle falde e alle quote della linea di gronda e di colmo;

- 1) Per gli interventi di riparazione, su coperture caratterizzate da rivestimenti con materiali non tipici, e per gli interventi di ricostruzione, dovrà esser proposto nello stato di progetto l'impiego di elementi in laterizio costituiti da coppi e contro coppi o tegole portoghesi con cromia simil coppo;
- 2) È generalmente vietato l'utilizzo di rivestimenti continui in lamiera, a meno di ragioni progettuali di qualità da concordare con il "Laboratorio";
- 3) Negli interventi di riparazione o ricostruzione dovrà esser riproposta la tipologia di copertura che riproponga l'andamento delle falde preesistenti;
- 4) Gli elementi del manto di copertura dovranno essere adeguatamente ancorati al tetto;
- 5) Negli interventi di finitura della copertura, non vanno lasciati a vista guaine impermeabilizzanti o pannelli di materiale coibente;
- 6) Gli sfiati dei tetti ventilati dovranno esser costituiti da elementi che ben si integrino con la tipologia di copertura proposta;
- 7) Non possono esser messi in opera in copertura elementi in materiale plastico;
- 8) Non è ammessa la realizzazione di abbaini anche se legittimamente preesistenti;
- 9) È ammessa la realizzazione di lucernai del tipo velux, integrati nelle falde, per gli interventi manutentivi della copertura;

Art.18 – MURI DI RECINZIONE

Per il Centro Abitato Storico di Amatrice, i muri di recinzione e di confine delle proprietà, potranno esser ricostruiti a partire dalla documentazione contenuta nell'elaborato "EL.4.3 - Abaco delle viste dei fronti urbani principali e secondari del centro abitato storico di Amatrice";

- 1) Per i muri di recinzione e di confine si potrà procedere ad una riprogettazione delle stesse secondo modalità che reinterpretano in chiave contemporanea le valenze spaziali e stilistico formali preesistenti;
- 2) Questi dovranno esser rifiniti tenendo conto dei materiali di finitura o rivestimento contestualizzandoli con le facciate degli edifici limitrofi.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA QUALITÀ DELLA RICOSTRUZIONE NEI CENTRI URBANI STORICI DELLE FRAZIONI

Art.19 – I FRONTI STRADA E LA QUALITÀ ARCHITETTONICA

- 1) Nell'elaborato grafico *"Analisi della qualità del disegno architettonico"* è prodotta una classificazione per quanto attiene il disegno architettonico, gli elementi plastico-decorativi e le finiture, attraverso la quale i fronti strada sono definiti per lo STATO ATTUALE dalle seguenti categorie:
 - a) *"alta rilevanza"*, se prospicienti spazi pubblici, quali vie principali, piazze o slarghi, o prospicienti edifici dal forte valore storico testimoniale, quali Chiese e edifici vincolati;
 - b) *"medio-bassa rilevanza"*, se prospicienti spazi pubblici costituiti da vie secondarie, nei quali è poco pronunciata la presenza di elementi di valore storico testimoniale, caratterizzati da un disegno architettonico semplice e con ridotta presenza di elementi plastico decorativi rappresentativi;
 - c) *"privo di rilevanza o incongruo"*, se sono totalmente assenti elementi di valore storico testimoniale o sono caratterizzati da un disegno architettonico in contrasto con quello tradizionale del luogo;
- 2) Nell'elaborato grafico *"Indirizzi per la ricostruzione in relazione ai gradi di qualità delle componenti morfologiche e insediative urbane"* è prodotta una classificazione per quanto attiene l'interesse tipologico architettonico, storico, ambientale e culturale da riproporre, preservare o adeguare, attraverso la quale i fronti strada sono definiti per lo STATO DI PROGETTO dalle seguenti categorie:
 - a) *"alto valore"*, per gli interventi di ricostruzione o riparazione, dove si richiede:
 - 1) di riproporre facciate, fedeli a quelle originarie, se caratterizzate dalla presenza di elementi dal forte valore storico culturale;
 - 2) di riproporre facciate quanto più fedeli ai caratteri prevalenti dei nuclei delle frazioni, attraverso interventi di sostituzione e rimozione, se l'edificio presentava elementi non appartenenti alla tradizione storica costruttiva locale. I caratteri prevalenti sono desumibili da quegli edifici che hanno conservato nel loro complesso gran parte degli elementi architettonici della tradizione storico costruttiva locale e non hanno subito interventi tali da snaturarli.
 - a) *"medio valore"* dove è richiesta la riproposizione degli elementi architettonici classici ed elementari dell'edilizia dei centri abitati;
 - b) *"privo di interesse"* dove non sono richiesti particolari valori architettonici, se non ricadenti all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n°42 del 22 gennaio 2004.

In via transitoria, qualora per il centro abitato in cui insiste l'edificio o l'aggregato edilizio oggetto di intervento, non sono approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale gli elaborati grafici *"Analisi della qualità del disegno architettonico"* e *"Indirizzi per la ricostruzione in relazione ai gradi di qualità delle componenti morfologiche e insediative urbane"*, la classificazione dei fronti è prodotta dal tecnico incaricato

della progettazione avvalendosi dell'elaborato "EL.4.2 Scheda valutativa del progetto confronto tra lo stato ante sisma dell'edificio/aggregato edilizio e lo Stato di Progetto";

Art.20 – RAPPORTO TRA LE ALTEZZE ALLA LINEA DI GRONDA DI EDIFICI

Nei centri abitati dei nuclei frazionari, per gli edifici ricompresi all'interno di aggregati edilizi aventi fronti caratterizzati da "Alto valore" e "Medio Valore", al fine di mitigare il possibile livellamento dei prospetti, dovrà esser riproposta la differenza di quota tra le linee di gronda di edifici adiacenti;

Art.21 – APERTURE IN FACCIATA

- 1) Con il termine aperture in facciata si considerano tutti i vuoti ricavati all'interno del prospetto di un edificio atti ad ospitare porte, portoni, finestre, portefinestre e nicchie per opere d'autore;
- 2) Per le aperture in facciata:
 - a) su fronti di "alto valore", se nello stato attuale il prospetto è stato valutato:
 - ad "alta rilevanza":
 - dovrà esser mantenuto l'ordine compositivo originario;
 - dovrà esser mantenuta la tipologia e la geometria originaria;
 - dovranno esser mantenute le proporzioni e le dimensioni originarie;
 - è ammesso il riallineamento in elevazione solo in casi eccezionali da concordare con il Laboratorio;
 - a "medio-bassa rilevanza":
 - dovrà esser mantenuto l'ordine compositivo originario;
 - dovrà esser mantenuta la tipologia se caratteristica dei luoghi;
 - deve esser garantito un rapporto tra altezza e larghezza maggiore di 1,20;
 - può essere ammesso il riallineamento in elevazione;
 - "privo di rilevanza o incongruo" dovranno esser adeguate a quelle dei prospetti dell'edificato in aderenza, ponendo attenzione anche alla tipologia, alla geometria, alle proporzioni e alle dimensioni;
 - a) su fronti di "medio valore":
 - è ammesso un diverso ordine compositivo rispetto alla preesistenza se giustificato da esigenze di adeguamento alle presenti disposizioni;
 - deve esser garantito un rapporto tra altezza e larghezza maggiore di 1,20;
 - sono ammesse diverse dimensioni rispetto a quelle originarie;
 - è ammesso realizzare l'allineamento in elevazione;
 - a) su fronti di "privi di interesse", è ammesso:
 - un diverso ordine compositivo;
 - diverse dimensioni e proporzioni rispetto alle originarie;
 - l'applicazione di soluzioni tecniche contemporanee;

- 3) È fatto divieto per qualsiasi tipologia di fronte, la realizzazione di vani finestra o portafinestra non in linea con le altre aperture o bucatore presenti in prospetto;

Art.22 – ELEMENTI IN AGGETTO

- 1) Gli elementi in aggetto sono rappresentati da tutti quegli elementi sporgenti dalla facciata dell'edificio e sono costituiti da balconi, sporti di gronda, cornicioni, soglie di porte e finestre, cornici e fasce marcapiano;
- 2) L'altezza dell'aggetto, rispetto al piano campagna, si misura con riferimento al punto più basso;
- 3) Non sono ammessi balconi chiusi;
- 4) I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più di 1/10 della larghezza della strada o del distacco;
- 5) Tutti gli elementi di un edificio, seppur legittimati, interferenti con la sicurezza pubblica, ostacolanti il transito dei mezzi, in particolare quelli di soccorso, non dovranno esser riproposti nell'intervento di riparazione o ricostruzione. Nello specifico non è ammessa la riproposizione o l'inserimento:
 - a) di aggetti:
 - a) posti ad una quota inferiore a metri 2,50 rispetto al piano campagna, con strada pubblica avente una larghezza di metri 3,50, priva di marciapiede;
 - b) superiori a centimetri 15, posti ad una quota inferiore a metri 2,50 rispetto al piano campagna, con marciapiede e strada pubblica avente una larghezza di metri 3,50;
 - c) superiori a centimetri 25, ricompresi tra le quote di metri 2,50 e metri 4,00 rispetto al piano campagna, con strada pubblica avente una larghezza di metri 3,50, priva di marciapiede;
 - d) superiori a centimetri 40, ricompresi tra le quote di metri 2,50 e metri 4,00 rispetto al piano campagna, con marciapiede e strada pubblica avente una larghezza di metri 3,50;
- 6) I balconi da realizzare:
 - a) su fronti di "alto valore" dovranno esser riproposti nella forma tipologica originaria;
 - b) su fronti di "medio valore" o "privi di interesse", dovranno esser realizzati in armonia con il prospetto della facciata e con il contesto urbano;
- 7) Per tutte le tipologie di fronte, se non sono presenti cornicioni, gli sporti di gronda potranno esser realizzati con palombelle o travicelli in legno e completati con tavolato o pianelle laterizie;
- 8) I cornicioni qualora non recuperabili, potranno essere riproposti nella forma originale se si dispone di accurata documentazione di riferimento, altrimenti potranno essere studiate forme semplificate. Resta comunque escluso l'utilizzo di materiali artificiali quali cornicioni in polistirolo e similari;
- 9) Lo sporto di gronda della copertura dovrà avere un aggetto non superiore a 50/70cm dal filo della parete del fabbricato;

1) Lo schema compositivo della facciata dell'edificio:

a) per fronti di "alto valore":

- se nello stato attuale la facciata è stata classificata ad "alta rilevanza" dovrà essere mantenuto lo schema compositivo della preesistenza ovvero devono esser riproposti nel profilo e nelle dimensioni tutti gli elementi di facciata e salvaguardato ogni elemento identitario della tradizione architettonica locale preesistente;
- se nello stato attuale la facciata è stata classificata a "medio-bassa rilevanza" o "priva di rilevanza o incongrua" dovrà esser:
 - costruito uno schema compositivo in grado di garantire l'omogeneità architettonica con le facciate dell'edificato in aderenza;
 - salvaguardato ogni elemento identitario della tradizione architettonica locale preesistente;

a) per fronti di "medio valore":

- se nello stato attuale la facciata è stata valutata con "medio-bassa rilevanza" dovrà esser:
 - mantenuto lo schema compositivo della preesistenza;
 - salvaguardato ogni elemento identitario della tradizione architettonica locale preesistente;
- se nello stato attuale la facciata è stata valutata come "priva di rilevanza o incongrua" dovrà esser adottato un nuovo schema compositivo in grado di garantire l'omogeneità architettonica con le facciate dell'edificato in aderenza o circostante;

a) per fronti "privi di interesse" è ammesso realizzare soluzioni di architettura moderna, compatibili con il tessuto urbano.

2) La finitura ultima del fondo facciata dei fronti dovrà esser realizzata con materiali a grana medio-fine e dovrà presentare una tra le seguenti tipologie di effetto tattile e visivo:

- a) liscio;
- b) ruvido e/o lievemente bocciardato;

3) La tinta impiegata per la finitura del fondo facciata:

- dovrà esser del tipo "non pellicolante" alla calce o ai silicati;
- dovrà esser scelta obbligatoriamente una cromia tra quelle della gamma delle terre con colori tendenti al bianco;
- è escluso l'impiego di tinte al quarzo e di smalti;
- dovrà esser diversificata per le unità che compongono un aggregato edilizio, con l'impiego di diverso colore in relazione alle unità strutturali, ricreando così la pluralità cromatica che si era venuta a creare nel corso del tempo;

- dovrà esser univoca lungo la direttrice verticale di prospetto dell'edificio, ad eccezione dello zoccolo;
- 4) La tinta degli elementi in aggetto dall'edificio, come balconi, cornici o fasce marcapiano, dovrà esser bianca, scelta tra la scala dei grigi, o in tonalità più chiara rispetto alla cromia di fondo;
 - 5) Lo zoccolo della facciata dovrà esser realizzato attraverso una delle seguenti tipologie:
 - pietra sbazzata, posta a simulare una muratura portante a sassi, con intonaco superiore emergente rispetto alla stessa;
 - una fascia di intonaco traspirante arricciato, in rilievo rispetto alla restante superficie prospettica, completato con pittura;
 - 6) Non possono esser messi in opera in facciate di qualsiasi tipo elementi in materiale plastico;

Art.24 – RIPROPOSIZIONE DI IMBOTTI, CORNICI ED ALTRE COMPONENTI DECORATIVE IN PIETRA O STUCCO ANDATE PERDUTE

- 1) Nei nuclei urbani frazionari, per fronti di "Alto valore" è fatto obbligo:
 - a) di mantenere o riproporre nella loro figura originaria gli elementi di completamento delle aperture quali imbotti in pietra e cornici in intonaco;
 - b) di riproporre gli imbotti, le cornici o fasce marcapiano che caratterizzavano la facciata mantenendo l'allineamento e il profilo originario;
- 1) Gli imbotti e le cornici di porte, portoni, finestre e portefinestre per ogni tipologia di fronte, vanno possibilmente riproposte in pietra squadrata (di tipologia assimilabile alla pietra locale "arenaria") o contornate da mostre in pietra o intonaco, rifinito con scialbature o con altro materiale che si armonizzi con i restanti elementi architettonici presenti in facciata;
- 2) Le soglie dovranno avere uno spessore minimo di 7 cm, gli stipiti e gli architravi una larghezza minima di 15 cm;

Art.25 – SCALE INTERNE ED ESTERNE

I corpi scala esterni o interni se di interesse architettonico, tipologico o documentario dovranno esser riproposti con gli stessi materiali originari;

- 1) È vietato inserire scale di accesso al fabbricato su strada pubblica;

Art.26 – SERRAMENTI ESTERNI, GRATE, CANCELLI, CANCELLATE, RINGHIERE E INFERRIATE

- 1) I serramenti esterni di porte, portoni, finestre e portefinestre di unità immobiliari aventi qualsiasi destinazione d'uso potranno essere in legno di castagno con finitura naturale o dipinti a seconda della valenza architettonica della facciata, oppure in alluminio con finitura effetto legno;
- 2) Per fronti di "Alto valore" è fatto obbligo di impiegare quali elementi di oscuramento di finestre e portefinestre:
 - a) scuretti interni;

- 3) Per fronti di "Medio valore" o "privi di interesse" possono esser impiegati quali elementi di oscuramento di finestre e portefinestre:
 - a) Scuretti interni, mantenendoli ove preesistenti;
 - b) Sportelloni esterni alla mercantile con elementi accostati orizzontali;
- 4) È vietato l'impiego di superfici vetrate riflettenti;
- 5) Non è ammessa l'installazione di infissi all'inglese;

Art.27 – OPERE DI LATTONERIA

Canali di gronda, pluviali e scossaline devono esser realizzati in rame o in lamiera zincata preverniciata con finitura riconducibile alla gamma dei colori bruni o grigi a seconda della cromia di facciata;

- 1) Canali di gronda e pluviali devono avere rispettivamente sezione semicircolare e circolare;
- 2) I materiali e le finiture dovranno esser mantenuti uguali per tutte le opere di lattoneria;
- 3) Il posizionamento e l'andamento dei pluviali deve salvaguardare gli elementi architettonici e compositivi di facciata;
- 4) In presenza di elementi in aggetto dalla facciata, quali cornici o fasce marcapiano, i pluviali dovranno, attraverso una modellazione con sviluppo curvilineo, rispettare l'integrità degli stessi;
- 5) La parte terminale dei pluviali, se giacenti su suolo pubblico, dovrà esser realizzata con elementi in ghisa o ferro per un'altezza minima di cm 150;

Art.28 – ELEMENTI IMPIANTISTICI ESTERNI IN FACCIATA O IN COPERTURA

Per i fronti di "alto valore" e di "medio valore" dei nuclei urbani frazionari:

- a) è fatto divieto di installazione di unità o elementi impiantistici in facciata, salvo illuminazione pubblica (corpo illuminante) e tubature del gas;
 - b) il corpo delle pompe di calore, installato esternamente, dovrà esser opportunamente integrato con il prospetto architettonico e lo scarico della condensa dovrà esser collettato all'impianto fognante;
- 1) In generale qualsiasi tipologia di macchina termica dovrà esser collocata all'interno di vani opportunamente ventilati, i quali dovranno avere l'accesso posto sul fronte secondario;
 - 2) Le tubazioni del gas installate in facciata dovranno essere realizzate in rame, conformemente a quanto prescrive la normativa vigente;
 - 3) È fatto obbligo di prevedere nella fase progettuale, sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici (vie, piazze e slarghi) un corrugato per l'illuminazione pubblica (1 ogni 10 m), in grado di permettere il collegamento dal pozzetto a terra al punto luce posto ad una quota maggiore o uguale a 4,0 m;
 - 4) I pannelli fotovoltaici devono essere complanari alle falde e dotati di finitura opaca antiriflesso;
 - 5) Qualora ai fini del superamento delle barriere architettoniche si renda necessaria l'installazione di impianti di sollevamento si dovrà impiegarsi la tipologia senza torrino;

- 6) Le antenne e le parabole devono esser del tipo centralizzato e devono essere collocate sulle coperture degli edifici in posizione defilata in modo da ridurre per quanto possibile il loro impatto visivo dalle vie di transito o dagli spazi pubblici. È fatto espresso divieto di montare parabole ed antenne in corrispondenza dei balconi.

Art.29 – COMIGNOLI, CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI

I comignoli e i torrini esalatori devono esser realizzati con materiali tipici della tradizione costruttiva locale, o in alternativa con materiali metallici e finiture uguali a quelli di canali di gronda, pluviali e scossaline;

- 1) È vietata l'installazione in facciata colonne di scarico e canne fumarie;

Art.30 – COPERTURE E MANTI DI COPERTURA

Negli interventi di riparazione non potranno esser apportate modifiche significative alla pendenza delle falde e alle quote della linea di gronda e di colmo;

- 1) Per gli interventi di riparazione, su coperture caratterizzate da rivestimenti con materiali non tipici, e per gli interventi di ricostruzione, dovrà esser proposto nello stato di progetto l'impiego di elementi in laterizio costituiti da coppi e contro coppi o tegole portoghesi con cromia simil coppo;
- 2) È vietato l'utilizzo di rivestimenti continui in lamiera;
- 3) Negli interventi di riparazione o ricostruzione dovrà esser riproposta di norma la tipologia di copertura che riproponga l'andamento delle falde preesistenti;
- 4) Gli elementi del manto di copertura dovranno essere adeguatamente ancorati al tetto;
- 5) Negli interventi di finitura della copertura, non vanno lasciati a vista guaine impermeabilizzanti o pannelli di materiale coibente;
- 6) Gli sfiati dei tetti ventilati dovranno esser costituiti da elementi che ben si integrino con la tipologia di copertura proposta;
- 7) Non possono esser messi in opera in copertura elementi in materiale plastico;
- 8) Non è ammessa la realizzazione di abbaini anche se legittimamente preesistenti;
- 9) È ammessa la realizzazione di lucernai del tipo velux, integrati nelle falde, per gli interventi manutentivi della copertura;

Art.31 – MURI DI RECINZIONE

- 1) Per i muri di recinzione e di confine si potrà procedere ad una riprogettazione delle stesse secondo modalità che reinterpretono in chiave contemporanea le valenze spaziali e stilistico formali preesistenti;
- 2) Questi dovranno esser rifiniti tenendo conto dei materiali di finitura o rivestimento contestualizzandoli con le facciate degli edifici limitrofi;
- 3) Nei centri abitati storici delle frazioni non potranno essere realizzate nuove recinzioni a confine con aree destinate alla viabilità

Art.32 – GRATE, INFERRIATE, RINGHIERE E CANCELLI NEI NUCLEI URBANI

- 1) Per i nuclei urbani frazionari dovranno esser riproposti gli elementi di cui al presente articolo, se appartenenti alla tradizione stilistica e congrui con la tipologia di facciata;
- 2) Per i nuclei urbani frazionari le grate, le inferriate, le ringhiere ed i cancelli dovranno esser tinteggiati con vernici a smalto opaco con colori grigio ferro o nere;

Art.33 – SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITÀ

- 1) Tutti gli elementi di un edificio, seppur legittimati, interferenti con la sicurezza pubblica, ostacolanti il transito dei mezzi, in particolare quelli di soccorso, non dovranno esser riproposti nell'intervento di riparazione o ricostruzione. Nello specifico non è ammessa la riproposizione o l'inserimento:
 - a) di scale di accesso al fabbricato su strada pubblica;
 - b) di aggetti:
 - posti ad una quota inferiore a metri 2,50 rispetto al piano campagna, con strada pubblica avente una larghezza di metri 3,50, priva di marciapiede;
 - superiori a centimetri 15, posti ad una quota inferiore a metri 2,50 rispetto al piano campagna, con marciapiede e strada pubblica avente una larghezza di metri 3,50;
 - superiori a centimetri 25, ricompresi tra le quote di metri 2,50 e metri 4,00 rispetto al piano campagna, con strada pubblica avente una larghezza di metri 3,50, priva di marciapiede;
 - superiori a centimetri 40, ricompresi tra le quote di metri 2,50 e metri 4,00 rispetto al piano campagna, con marciapiede e strada pubblica avente una larghezza di metri 3,50;
- 2) Al fine di aumentare la transitabilità delle vie principali dei centri abitati, qualora gli immobili costituiscano elementi di ostacolo alla viabilità aventi una larghezza inferiore a 3,50 metri, l'area di sedime del fabbricato può esser modificata previo coordinamento tra i proprietari ed il competente Ufficio tecnico del Comune di Amatrice.
- 3) Per gli edifici aventi l'accesso posto su vie principali prive di marciapiede è ammesso il posizionamento della porta d'ingresso su un fronte diverso;
- 4) Tutte le modifiche introdotte nello stato di progetto, necessarie al rispetto delle prescrizioni sull'accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici, disciplinate dal D.M. n°236 del 14 giugno 1989, sono riconducibili all'intervento "conforme" (art. 5, co. 2, ordinanza 107/2020);

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA QUALITÀ DELLA RICOSTRUZIONE IN AMBITI ESTERNI AI CENTRI ABITATI STORICI

Art.34 – VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E TUTELA DELL'EDILIZIA RURALE TRADIZIONALE NEL CENTRO ABITATO STORICO DI AMATRICE E DELLE FRAZIONI

- 1) Nel Centro Abitato Storico di Amatrice Capoluogo e delle frazioni dovrà esser garantito il ripristino dei profili e delle fisionomie architettoniche urbane preesistenti, salvaguardate le visuali, mantenute e valorizzate le viste panoramiche percepibili dagli spazi di pubblico godimento. Ai fini del perseguimento di questo obiettivo non dovranno esser realizzati manufatti in scala non adeguata, effettuati accostamenti o sovrapposizioni che possano interferire con la qualità paesaggistica ed ambientale del luogo o incidere negativamente sulla percezione di beni oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n°42 del 22 gennaio 2004;
- 2) Per gli edifici o caseggiati, ricadenti al di fuori dei perimetri del PSR di Amatrice Capoluogo e dei nuclei frazionari, che rappresentano un documento della cultura materiale edilizia del territorio, e per i quali è possibile rilevare o dedurre i caratteri tipo morfologici e costruttivi identitari, l'intervento di ricostruzione o riparazione dovrà perseguire l'obiettivo di ripristino delle componenti significative della storia edilizia del territorio.

Art.35 – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ARCHITETTONICHE

- 1) Le variazioni contenute nei limiti delle Disposizioni sono ammissibili e concorrono alla definizione di intervento progettato "CONFORME" alla preesistenza secondo quanto successivamente esposto nell'art.40;
- 2) Ogni altra variazione se in contrasto con gli obiettivi di qualità dei fronti urbani determina l'intervento "NON CONFORME".

Capo 3 - Indicazioni per l'attività progettuale e di cantiere

L'ATTIVITÀ TECNICA DEI PROFESSIONISTI

Art.36 – CENTRO ABITATO STORICO DI AMATRICE - IL RIPRISTINO DELLA FORMA URBIS

- 1) Nel Centro Abitato Storico di Amatrice Capoluogo, al fine di evitare con l'intervento di ricostruzione l'errato posizionamento degli edifici singoli e degli aggregati edilizi, in luogo o superficie diversi da quelle di sedime preesistente e legittimato, il Comune effettua il Rilievo Topografico, il quale costituisce riferimento principe per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- 2) Il Rilievo è oggetto di pubblicazione e costituisce parte integrante del PSR, in un unico elaborato o per stralci, denominato "*Carta topografica generale del Centro Abitato Storico di Amatrice*";
- 3) Pubblicato il rilievo, il tecnico incaricato, coordinatore della progettazione dell'intervento di ricostruzione del singolo edificio o dell'aggregato edilizio richiede al Comune i dati topografici;
- 4) Il Comune procede alla verifica e fornisce i dati del rilievo al fine di permettere al tecnico incaricato la redazione del progetto;
- 5) Entro 10 giorni dalla comunicazione di inizio dei lavori il Comune convoca il richiedente della domanda di contributo o il Direttore dei Lavori per la redazione del verbale di posizionamento denominato "*Verbale di accertamento dei sedimi degli edifici e dei confini di proprietà*", attraverso il quale sarà accertata la corrispondenza tra il picchettamento preventivo alla realizzazione degli spiccati di fondazione e i profili riportati nella "*Carta topografica generale del centro abitato storico*";
- 6) Il Comune, con provvedimento specifico, regola le attività del comma 5 e i contenuti del verbale di posizionamento;

Art.37 – CENTRO ABITATO STORICO DI AMATRICE – Laboratorio di assistenza e coordinamento della ricostruzione di Amatrice

- 1) Per il Centro Abitato Storico di Amatrice Capoluogo, al fine di supportare i professionisti nella redazione dei progetti di ricostruzione degli edifici singoli o aggregati edilizi crollati o demoliti, il Comune attraverso i propri uffici tecnici mette a disposizione la seguente documentazione, la quale costituisce parte degli elaborati grafici del PSR-1° stralcio:
 - a) Immagine tridimensionale, costituente la ricostruzione 3D del Centro Abitato Storico di Amatrice Capoluogo prima degli eventi sismici del 2016, denominata "*EL.2.2.4 -Modello digitale in 3D dello stato di fatto*";
 - b) Modello tridimensionale della *Forma Urbis* del Centro Abitato Storico di Amatrice Capoluogo prima degli eventi sismici del 2016, denominato "*EL.2.2.5 -Modello digitale in 3D dello stato di fatto*";
 - c) Album fotografico dei prospetti degli edifici lungo i fronti strada del Centro Abitato Storico

di Amatrice Capoluogo prima degli eventi sismici del 2016, denominato *"EL.4.3 -Abaco delle viste dei fronti urbani principali e secondari del Centro Abitato Storico di Amatrice"*;

- d) Elaborato contenente i profili delle facciate prospettanti su C.so Umberto I desunti dal P.P.d'A, denominato *"E.L.2.2.3.2 Analisi della qualità del disegno architettonico degli edifici prospettanti su Corso Umberto I"*;
 - e) Elaborato contenente i profili delle facciate prospettanti su Via Roma desunti dal P.P. d'A, denominato *"E.L.2.2.3.3 Analisi della qualità del disegno architettonico degli edifici prospettanti su Via Roma"*
 - f) Scheda di valutazione del progetto *"EL.4.2 Scheda valutativa del progetto confronto tra lo stato ante sisma dell'edificio/aggregato edilizio e lo Stato di Progetto"*;
 - g) Sintesi degli studi sulla natura del supporto geomorfologico e sulla sismicità del Centro Abitato Storico di Amatrice, denominato *"E.L.2.3 – Carta della Sismicità e Criticità idrogeologiche"*;
- 2) L'insieme delle informazioni ricavate dagli elaborati di cui al comma 1, costituisce la banca dati con la quale, insieme ai dati topografici derivanti dal rilievo di cui al comma 2 dell'articolo 36, alle foto storiche e alle planimetrie catastali è possibile ricostruire lo stato ante sisma o stato di fatto;
- 3) Attraverso la documentazione d'archivio, la documentazione in possesso del Committente o attraverso dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000, è possibile ricostruire lo Stato Legittimato;
- 4) Allo scopo di offrire assistenza alla Struttura Tecnica Amministrativa e ai progettisti, al fine di unificare le procedure e la corretta interpretazione ed utilizzazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, è istituito il laboratorio denominato "Laboratorio di assistenza e coordinamento della ricostruzione di Amatrice". Gli obiettivi e le finalità del laboratorio, saranno disciplinate attraverso uno specifico regolamento, e ricomprendono:
- a) L'attestazione sulla corretta ricostruzione dello Stato Ante Sisma dell'edificio singolo o dell'aggregato edilizio, accertata attraverso "Verbale di attestazione dello Stato Ante Sisma";
 - b) L'assistenza e la consulenza nella redazione dello Stato di Progetto, tesa alla verifica di congruenza delle modifiche introdotte rispetto allo Stato Legittimato e all'acquisizione di consapevolezza sul risultato finale dell'intervento di ricostruzione o riparazione.

Art.38 – NUCLEI FRAZIONARI - IL RIPRISTINO DELLA FORMA URBIS

- 1) Nei centri abitati delle frazioni il tecnico incaricato per la redazione del progetto di ricostruzione dell'edificio singolo o dell'aggregato edilizio, preliminarmente all'avvio dell'attività, è obbligato al rilievo degli spiccati di fondazione ed in particolare quelli giacenti sul fronte stradale. A tale attività preliminare, prodotta in sito, è fatto obbligo di produrre un elaborato tecnico-grafico nel quale sia rappresentato il perimetro dello stato di fatto dell'edificio o dell'aggregato edilizio oggetto di

intervento e le relative distanze da almeno 3 punti fissi e inamovibili presenti nel contesto urbano. Qualora tale attività non sia possibile, il tecnico incaricato della progettazione deve riportare nell'elaborato tecnico-grafico, in sovrapposizione al perimetro, almeno 4 punti con indicate le coordinate GPS;

- 2) Entro 10 giorni dalla comunicazione di inizio dei lavori il Comune può convocare il richiedente della domanda di contributo o il Direttore dei Lavori e verificare il corretto posizionamento del fabbricato in relazione ai dati geografici dichiarati negli elaborati grafici progettuali;
- 3) Il Comune, con provvedimento specifico, regola le attività del comma 2;

Art.39 – AZIONI DEL TECNICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

- 1) Il tecnico incaricato, preliminarmente all'avvio dell'attività richiede copia della documentazione in possesso del Committente o dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000, che l'immobile è antecedente all'1 settembre 1967 per tutti i centri abitati e per le aree agricole, e al 17 agosto 1942 per il nucleo antico di Amatrice capoluogo, come definito dagli strumenti di pianificazione vigenti;
- 2) Il tecnico incaricato, oltre al DSSP (documento di sintesi delle scelte progettuali), dovrà produrre i seguenti elaborati tecnico-grafici:
 - a) Stato di Fatto, deducibile dal rilievo in sito;
 - b) Stato Legittimato, deducibile dalla documentazione d'archivio o a seguito di dichiarazione offerta dal Committente;
 - c) Confronto tra lo Stato di Fatto e lo Stato Legittimato;
 - d) Elaborati di Progetto, accompagnati da rappresentazioni dei particolari costruttivi, da un abaco degli elementi di finitura e rivestimento delle superfici verticali e orizzontali esterne e da un abaco degli infissi, in opportuna scala;
- 1) Il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art.29 comma 3 del D.P.R. n°380 del 2001 potrà utilizzare una tra le seguenti procedure:
 - a) SCIA COMPLETA

Per gli edifici per i quali è disponibile materiale documentale, quali concessioni edilizie o dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal proprietario, il tecnico incaricato attesta:

 - La conformità urbanistica della preesistenza;
 - L'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta sull'area;
 - La conformità dell'intervento proposto alle presenti Disposizioni Regolamentari e al Programma Straordinario di Ricostruzione;
 - a) SCIA PARZIALE

Per gli edifici per i quali non si dispone di materiale documentale, quali concessioni edilizie o

dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal proprietario, il tecnico incaricato attesta:

- L'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta sull'area;
 - La conformità dell'intervento proposto alle presenti Disposizioni Regolamentari e al Programma Straordinario di Ricostruzione;
- 1) Per gli edifici soggetti ad intervento di riparazione, se sono riscontrate difformità dello stato di fatto rispetto allo stato legittimato, è possibile presentare domanda di sanatoria. Le difformità dovranno esser documentate attraverso il confronto con gli elaborati associati a concessioni edilizie oppure attraverso le planimetrie catastali associate a domande di condono edilizio. In tal caso parallelamente ai procedimenti definiti nel precedente comma 3 è possibile presentare domanda per sanare l'abuso edilizio;
 - 2) Per gli edifici soggetti ad intervento di ricostruzione non è possibile presentare domanda di sanatoria, se non già richiesta prima del 24 agosto 2016;

Art.40 -- INTERVENTO CONFORME E ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

- 1) Prodotta la documentazione, il tecnico incaricato del progetto di riparazione o ricostruzione, attraverso la redazione della scheda di valutazione riguardante le schede relative allo stato di fatto, al fine di mettere in evidenza le variazioni prodotte con l'intervento esplicitate nelle sezioni relative allo stato di progetto, realizza un confronto tra lo Stato di Progetto e lo Stato Legittimato del singolo edificio o dell'aggregato edilizio;
- 2) Ai fini della definizione di INTERVENTO CONFORME le variazioni di volume, sagoma, superficie e sedime non rappresentano difformità rispetto alla legittima preesistenza se sono conseguenti al rispetto delle presenti Disposizioni;
- 3) Le variazioni ammesse, riguardanti la qualità architettonica dei fronti strada, concorrono a decretare l'intervento CONFORME.
- 4) Eventuali variazioni non rientranti nelle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ritenute non necessarie e pertanto decretano l'intervento NON CONFORME alla preesistenza;
- 5) In conclusione il tecnico incaricato dell'intervento, coordinatore della progettazione, assevera attraverso una dichiarazione di Atto Notorio, resa ai sensi della D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000, la CONFORMITÀ o NON CONFORMITÀ alla legittima preesistenza.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.41 – PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in maniera conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati;
- 2) I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al relativo articolo sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa.

Art.42 – CONDUZIONE DEL CANTIERE

- 1) In tutti i cantieri, l'assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie;
- 2) Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all'opera, va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo le prescrizioni richieste dalla normativa sulla sicurezza;
- 3) Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebrastruttura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole;
- 4) Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 5) In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:
 - a) il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire, SCIA, Decreto Dirigenziale di finanziamento dell'intervento) con tutti gli elaborati allegati e gli eventuali pareri acquisiti;
 - b) Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
 - c) La documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
 - d) Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo;
- 6) Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo, di far

eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché per assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate;

Art.43 – CARTELLI DI CANTIERE

- 1) Nei cantieri edili è obbligatoria l'apposizione del cartello di cantiere, di dimensioni minime 60 x 120 cm, affisso in prossimità del punto di accesso pedonale e in modo tale da consentire chiara la sua lettura;
- 2) Il cartello deve contenere le indicazioni relative a quanto previsto e prescritto dalla normativa vigente.

Art.44 – CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

- 1) Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni. Detti criteri devono esser previsti già nella fase progettuale all'interno del Piano di Sicurezza e di coordinamento, nel rispetto della vigente normativa;
- 2) Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici;
- 3) Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto vigente normativa di settore;
- 4) Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo;
- 5) Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione;
- 6) La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti;

Art.45 – TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI

Fatti salvi i diritti dei terzi, ai fini dell'applicazione dell'art. 34 del D.P.R. n°380 del 2001 e ss.mm.ii. vale quanto previsto dall'art. 34-bis (Tolleranze costruttive) del medesimo D.P.R. di seguito riportato:

- a) Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo edilizio abilitativo;

- b) Fuori dai casi di cui alla lettera a), limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile;

Art.46- RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI

- 1) Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art. 90 del D.Lgs. n°42 del 2004 e ss.mm.ii..
- 2) L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa.
- 3) L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate;
- 4) Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti;

Art.47 - RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

- 1) L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l'impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia;
- 2) Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche. La riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale;
- 3) In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, dell'intestatario del titolo abilitativo;

DISPOSIZIONI SULLA CANTIERIZZAZIONE

Art.48 - COORDINATEMENTO DEI CANTIERI

- 1) L'elevata concentrazione di cantieri per la ricostruzione e la particolare conformazione dei nuclei abitati presenti nel territorio, specie nelle aree di insediamento storico, generano interferenze tra i cantieri stessi incidendo sia sulla funzionalità che sulla rapidità della ricostruzione, sia sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori e delle persone;
- 2) Il PSR coordina le interferenze attraverso attività di controllo e secondo le prescrizioni alle presenti disposizioni dei cantieri, fermi restando gli obblighi previsti al Titolo IV del d.lgs. 81/08;
- 3) L'attività del PSR sulla cantierizzazione dei centri abitati è svolta al fine di:
 - a) Aumentare il livello di sicurezza per l'incolumità delle maestranze e delle persone;
 - b) Coordinare la ricostruzione per limitare i disagi alla popolazione;
 - c) Accelerare la ricostruzione;
- 4) Il PSR individua le aree dell'abitato nelle quali i cantieri privati hanno interferenze che ne impediscono l'esecuzione indipendente, che sono indicati in ELABORATI SPECIFICI, e in particolare individua:
 - a) Cantieri indipendenti;
 - b) Cantieri interferenti;
- 5) La definizione di queste aree deve avvenire allargando l'analisi prevenzionistica a scala maggiore, dal cantiere a quella urbana;

Art.49 - LE UNITA MINIME DI CANTIERE

- 1) Ai fini del presente documento, si definiscono:
 - a) Cantieri: gli interventi unitari come definiti dalle Ordinanze, di edificio singolo o in aggregato;
 - b) le Unità Minima di Cantierizzazione: porzione di centro abitato che include uno o più cantieri che interferiscono tra loro e le cui interferenze vanno coordinate;
 - c) Aree Omogenee di Cantiere: porzioni di centro abitato composta da più cantieri e U.M.C. che hanno in comune strade di accesso, aree logistiche di cantiere e di viabilità di soccorso.
- 1) Il PSR indica, per ogni centro abitato in uno specifico ELABORATO GRAFICO:
 - a) le vie di circolazione per i mezzi di soccorso e dei percorsi di emergenza;
 - b) le zone in cui vi è un pericolo di crollo e di un punto esterno di raccolta in caso di emergenza
i percorsi e gli accessi sicuri per il cantiere;
 - c) gli elementi strutturali/non strutturali pericolanti che dovranno esser preventivamente rimossi.

Art.50 - PIANO DI GENERALE DI CANTIERIZZAZIONE

- 1) Ferma restando la gestione delle interferenze di cantiere mediante le procedure, le prescrizioni e le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la progettazione, si dovrà prevedere un coordinamento inter-cantiere;
- 2) In caso di compresenza di cantieri interferenti, dovrà esser redatto un PIANO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA CANTIERIZZAZIONE, che, finalizzato alla regolamentazione generale delle attività connesse alla presenza di più cantieri edili, quindi rientranti negli obblighi previsti al Titolo IV del d.lgs. 81/08, che preveda un servizio di super coordinamento funzionale alla gestione dei cantieri stessi, di supporto alle Amministrazioni comunali, in grado anche di caratterizzare:
 - a) lay-out con l'ipotesi di localizzazione gru a torre;
 - b) aree idonee per l'ubicazione di servizi igienico assistenziali comuni;
 - c) aree idonee per l'ubicazione di locali di refezione comune;
 - d) l'individuazione di luoghi di primo soccorso comuni;
 - e) viabilità dei mezzi di soccorso, dei percorsi di esodo e punti di ritrovo e di contatto;
 - f) viabilità, zone con particolari pericoli e aree comuni.

Art.51- COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

- 1) Il Comune invita i Coordinatori della Sicurezza dei singoli cantieri a interfacciarsi con l'Ufficio per la ricostruzione privata al fine di pianificare, e a livello preventivo nel PSC, le attività di coordinamento con i cantieri vicini o per concorrere a definire il PIANO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA CANTIERIZZAZIONE;
- 2) La pianificazione deve prevedere le fasi da eseguirsi preventivamente, e in particolare
 - a) La redazione del PIANO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA CANTIERIZZAZIONE;
 - b) gli interventi preliminari di rimozione di materiali in precaria stabilità;
 - c) l'allestimento del cantiere nel suo complesso;
 - d) la realizzazione di opere provvisoriale e di pubblica incolumità.

Art.52 - COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

- 1) Al fine di garantire un livello di sicurezza minimo, una "regia" comune, nel rispetto delle leggi specifiche di settore e dei singoli cronoprogrammi di cantiere, deve essere garantita anche in fase di esecuzione in modo da:
 - a) risolvere eventuali interferenze non previste dai singoli PSC o dai PIANI GENERALI DI COORDINAMENTO DELLA CANTIERIZZAZIONE emerse nel corso dei lavori;
 - b) gestire le interferenze tra più lavorazioni di diversi cantieri;
 - c) organizzare riunioni di coordinamento nelle aree di cantiere;
 - d) promuovere specifici incontri formativi al fine di rendere edotte tutte le maestranze sui rischi presenti nel "macro" cantiere.

Art.53 - RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA CANTIERI

- 1) IL PSR individua i cantieri, ovvero gli interventi di riparazione/ricostruzione che costituiscono intervento unitario, ne individua le strade di accesso e i percorsi in sicurezza per il soccorso e l'evacuazione.
- 2) Qualora due o più cantieri siano interferenti, per posizione, distanza o caratteristiche orografiche, o per interferenze tra le vie di accesso e di soccorso, fermo restando il rispetto del TITOLO IV del D.Lgs. n°81 del 2008, occorre attivare le procedure di cui al TITOLO V delle presenti Disposizioni Regolamentari;

I tecnici incaricati

Arch. Moreno Orazi



Ing. Dante Gianni



Ing. Alessandro D'Andrea



Arch. Agata Guerra



Arch. Vincenzo Girolami


